



DELIBERAZIONE N. 29 DEL 24.02.2026

OGGETTO: Esposto nei confronti del mediatore immobiliare sig. [REDACTED]

La Presidente, in merito all'argomento oggetto di trattazione, riferisce che in data 16 dicembre u.s. è pervenuta la nota prot. n. [REDACTED] con cui la sig.ra [REDACTED] - identificata in atti - ha segnalato il presunto comportamento scorretto da parte del mediatore immobiliare [REDACTED] - identificato in atti - allegando relativa documentazione.

Dal suddetto esposto emerge che la segnalante si è avvalsa del mediatore immobiliare [REDACTED] titolare dell'impresa individuale [REDACTED] per la pratica di locazione di un immobile, corrispondendo a titolo di deposito fiduciario la somma di € 500,00 mediante bonifico bancario direttamente all'agente immobiliare su sua richiesta.

Tuttavia, nonostante non sia stata formalizzata alcuna accettazione da parte della proprietaria ed il contratto non si sia perfezionato, l'agente immobiliare non ha restituito la suddetta somma.

La segnalante, pertanto, chiede all'Ente camerale di adottare i provvedimenti di competenza.

Dalla visura camerale emerge che il sig. [REDACTED] è titolare dell'impresa individuale [REDACTED], REA [REDACTED] iscritto nella sezione speciale con la qualifica di piccolo imprenditore ed è abilitato alla professione di agente immobiliare dal 13.11.2014.

Sotto il profilo disciplinare, si rammenta ai componenti di Giunta che l'art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/1/2012 ed entrato in vigore l'11/05/2013), dispone che *"I procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, che a norma dell'articolo 73, comma 6, del decreto legislativo si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell'attività, sono annotati ed iscritti per estratto nel REA."*

a) La cancellazione dell'attività interviene per sopravvenuta incompatibilità o mancanza di requisiti per l'iscrizione;

b) la sospensione dell'attività (max 6 mesi) interviene nel caso di grave turbamento del normale andamento del mercato o di irregolarità nell'esercizio dell'attività;

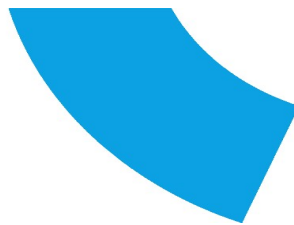
c) l'inibizione perpetua dell'attività (ex radiazione dal ruolo) interviene per i casi più gravi di irregolarità o turbativa del mercato, nel caso di esercizio della professione durante il periodo di sospensione o nel caso di tre sospensioni.

L'adozione dei provvedimenti sanzionatori è di competenza della Giunta camerale, previa audizione dell'interessato.

Il provvedimento può essere oggetto di ricorso entro 30 gg. alla Commissione centrale costituita presso il Ministero Sviluppo Economico, con effetto sospensivo.

Sono altresì annotati ed iscritti nel REA i provvedimenti amministrativi e penali previsti dall'art. 3, comma 4, del D.M. n. 452/1990.

Alla luce dell'esposto pervenuto, si chiede alla Giunta di valutare l'avvio del procedimento disciplinare.



LA GIUNTA

- Sentita la relazione della Presidente;
- Vista la *Legge n. 580/1993* e s.m.i.;
- Visto il vigente *Statuto* della Camera di Commercio di Bari;
- Vista la *Legge n. 241/1990* e s.m.i.;
- Visto il *D.Lgs. n. 165/2001* e s.m.i.;
- Visto il vigente *Regolamento della Giunta camerale*;
- Vista la *Legge n. 39/1989, modificata dalla Legge n. 37/2019*;
- Letta la nota prot. n. 108677 del 16.12.2026 con cui la sig.ra [REDACTED] - identificata in atti - ha segnalato il presunto comportamento scorretto da parte del mediatore immobiliare C.P. - identificato in atti - titolare dell'impresa individuale [REDACTED] REA [REDACTED] iscritto nella sezione speciale con la qualifica di piccolo imprenditore, abilitato alla professione di agente immobiliare dal 13.11.2014;
- Richiamati gli artt. 3, comma 4, 11 e 20, del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452 "Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione";
- Richiamato l'art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13.01.2012 ed entrato in vigore l'11.05.2013);
- Ritenuto necessario acquisire elementi istruttori in merito ai fatti segnalati;
- Visto il parere favorevole dell'Avv. Celestina Barile, Titolare E.Q. "Legale", che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole, acquisito in atti, dell'Avv. Angelo Raffaele Caforio, Dirigente dell'Area Legale, Tutela e Regolazione del Mercato;
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare E.Q. "Staff Organi Istituzionali e Direzione" che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,

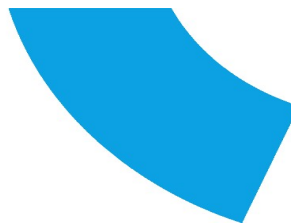
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate,

1. di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del sig. [REDACTED] - identificato in atti - titolare dell'impresa individuale [REDACTED] REA [REDACTED] in merito al presunto comportamento scorretto nell'ambito di una mediazione immobiliare, giusta segnalazione prot. n. [REDACTED] del [REDACTED]



CAMERA DI COMMERCIO
BARI



2. di delegare il Servizio Legale per l'istruttoria dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Angela Patrizia Partipilo)
f.to

LA PRESIDENTE
(Lucia Di Bisceglie)
f.to

L'originale del presente provvedimento, sottoscritto con firma olografa, è disponibile presso il Servizio "Staff Organi Istituzionali e Direzione" dell'Ente.